



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6265 del 16-06-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 250/2008*

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Cuneo*

In relazione al Vostro quesito del 19 maggio 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 30, lettera a) della tariffa professionale nel caso in cui il professionista, in un'operazione di ammissione al concordato preventivo, si sia limitato a stipulare i contratti preliminari di cessione di beni immobili e di cessione di azienda, si osserva quanto segue.

Come correttamente indicato nel quesito, al professionista per le prestazioni rese per l'ammissione al concordato preventivo, conclusosi con esito favorevole, spettano i compensi previsti dall'art. 44, comma 1, lettera a), T.P.

Per la concreta definizione dei suddetti compensi l'art. 44, comma 1, lettera a), T.P. rinvia alle disposizioni dell'art. 43 della tariffa professionale. Tale ultimo articolo consente, al comma 2, di applicare anche gli onorari previsti dall'art. 30, lettera a) della tariffa qualora il professionista abbia provveduto al realizzo delle attività.

Per poter parlare di realizzo dell'attività non può ritenersi sufficiente la stipula dei contratti preliminari, in quanto la cessione dei beni e dell'azienda avverrà solo con l'intervento del commissario giudiziale.

Pertanto, deve ritenersi che per la redazione dei contratti preliminari e per l'attività di consulenza prestata nella fase preconcorsuale spettino al professionista i compensi previsti dall'art. 45, comma 1, T.P.

Con i migliori saluti.

Roma, 11 giugno 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Morano)